

# **Il DPR n. 43 del 27 gennaio 2012:**

## **Gas Fluorurati ad effetto serra**

**entrata in vigore: 5 maggio 2012**

- ✓ **ACCREDIA** [Organismo di accreditamento]
- ↓
- ✓ **Organismo di certificazione** { **Imprese**  
**Lavoratori**
- ✓ **Organismo di valutazione\*** { **Esame per certificato**  
**lavoratori**
- ✓ **Organismo di attestazione** { **Eroga formazione solo**  
**per addetti rec. gas veicoli**

\* Le funzioni dell'Odv possono essere svolte direttamente dall'organismo di certificazione.

## ✓ **Organismo di accreditamento**

***Accredia** = svolge attività di accreditamento ai fini della designazione da parte del MATTM degli Organismi di certificazione, previa stipula di apposito protocollo operativo col Ministero stesso. Schema accreditamento: allegato A.1 del DPR.*

## ✓ **Organismo di certificazione**

*È l'Organismo, previamente accreditato (da ACCREDIA), che rilascia i certificati ad operare sui gas fluorurati alle PERSONE e/o alle IMPRESE. Si deve iscrivere in un apposito Registro, aggiornando periodicamente le informazioni seguenti:*

- 1 – persone/impresе che hanno ottenuto il certificato*
- 2 – rinnovi dei certificati*
- 3 – sospensioni o revoche dei certificati*

## ✓ **Organismo di certificazione [segue] – funzione di Organismo di Valutazione**

L'organismo svolge anche attività di **Organismo di Valutazione**, salva la possibilità di demandare ad Organismi terzi tale attività. Essa consiste nell'organizzare prove d'esame per le persone che debbono ottenere il certificato (art. 8, comma 1, lettere a,b,c,d). In tale ultima ipotesi è necessario fare riferimento allo schema di cui all'Allegato A.2.1 del DPR.

## ✓ **Organismo di attestazione**

È l'Organismo che eroga corsi di formazione per le persone che necessitano del certificato di cui all'art. 8, comma 1, lettera e.

## ✓ **Registro delle imprese e delle persone (obbligo iscrizione entro 60 gg da istituzione)**

*Persone che si occupano di:*

- a) *Controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di almeno 3kg [o almeno 6kg se sigillati ermetic.]*
- b) *Recupero gas fluorurati*
- c) *Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas serra*
- d) *Controllo perdite di gas serra da impianti antincendio con almeno 3kg (o almeno 6 kg se sig. emetic.)*
- e) *Recupero gas serra da estintori*
- f) *Installazione o manutenzione o riparazione di imp. antincendio contenenti gas serra*
- g) *Recuperatori di gas serra da commutatori ad alta tensione*
- h) *Recuperatori di solventi da impianti contenenti gas serra*
- i) *Recuperatori di gas serra da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (2006/40/CE)*

✓ **Registro delle imprese e delle persone (obbligo iscrizione entro 60 gg da istituzione)**

*Imprese che si occupano di:*

- a) *Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria; pompe di calore contenenti gas serra*
- b) *Installazione, manutenzione e riparazione di impianti fissi antincendio ed estintori contenenti gas serra*
- c) *Recupero gas serra da commutatori ad alta tensione*
- d) *Recupero di solventi da apparecchiature che contengono gas serra*
- e) *Recupero di gas serra da veicoli a motore*

✓ **Obbligo di certificazione ed attestazione – certificati provvisori**

*Persone: attività da a) ad h) (vedi pag.3) → **certificato** obbligatorio rilasciato da Organismo di certificazione designato dal MATTM; durata 10 anni, rinnovabile su richiesta.*

*Persone: attività i) (vedi pag.3) → **attestato** rilasciato da Organismo attestazione.*

*Imprese: obbligo di certificazione **solo per attività di cui sopra lett. a) e b)** (Piano della Qualità).*

**Esenzioni:** *fabbricazione e riparazione nel luogo di produzione di apparecchiature di cui all'art. 2, comma 3, Reg. CE n. 303/2008 e fabbricazione e riparazione (nel luogo di prod.) di contenitori o componenti fissi di impianti antincendio di cui all'art. 2, paragrafo 3, Reg. CE N. 304/2008.*

✓ **Certificati provvisori - regime**

*Per persone ed imprese che svolgono le attività in elenco, ad **eccezione di quelle di recupero di gas** è previsto un sistema di rilascio di **certificati provvisori**:*

- **Persone → domanda CCIAA (rilascio entro 30 gg)**

*Possesso di esperienza minimo biennale acquisita prima della data di entrata in vigore del DPR.*

- **Imprese → domanda CCIAA (rilascio entro 30 gg)**

*Attestazione di impiego di personale in possesso di certificati provvisori (o di certificati definitivi).*

## ✓ ***Deroghe transitorie per personale in apprendistato***

***Controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di almeno 3kg [o almeno 6kg se ermeticamente sigillati]:***

***Per persone assunte con contratto di apprendistato l'obbligo di certificazione **non si applica per 2 anni** in vista dell'esame e comunque con obbligo di supervisione da parte di persona certificata in tale attività.***

---

***Recupero gas fluorurati***

***Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas serra***

***Controllo perdite di gas serra da impianti antincendio con almeno 3kg (o almeno 6 kg se sig. emetic.)***

***Recupero gas serra da estintori***

***Installazione o manutenzione o riparazione di imp. antincendio contenenti gas serra***

***Recuperatori di gas serra da commutatori ad alta tensione***

***Recuperatori di solventi da impianti contenenti gas serra***

***Per persone assunte con contratto di apprendistato l'obbligo di certificazione **non si applica per 1 anno** in vista dell'esame e comunque con obbligo di supervisione da parte di persona certificata in tale attività.***

✓ ***Deroghe transitorie per personale in apprendistato [segue]***

*Controllo perdite di gas fluorurati da veicoli*

*Per persone assunte con contratto di apprendistato l'obbligo di attestazione **non si applica per 1 anno** purché i soggetti siano iscritti ad un corso di formazione e l'attività sia svolta sotto supervisione di persona adeguatamente qualificata.*

***N.B.: in tutti i casi di deroga transitoria i soggetti interessati debbono dichiarare - in via telematica - alla CCIAA di avvalersi di tale possibilità e di essere in possesso del requisito previsto dalla legge per la deroga medesima.***

✓ ***Esenzioni dall'obbligo di certificazione delle persone***

***1) Brasatori o saldatori di parti di sistema o di apparecchiatura che rientra fra le attività seguenti, purché vi sia un soggetto certificato che supervisiona:***

- a) *Controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di almeno 3kg [o almeno 6kg se sigillati ermetici.]*
- b) *Recupero gas fluorurati*
- c) *Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas serra*

***2) Addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra (< 3kg), purché assunti dall'impresa che detiene l'autorizzazione dell'impianto contenente il gas serra e muniti di attestato di competenza, rilasciato a seguito di corso di formazione per Cat. III di cui al Reg. CE n. 303/2008.***

***In ambedue i casi → dichiarazione alla CCIAA attestante possesso del requisito di esenzione.***



✓ ***Riconoscimento certificati di persone ed imprese di altri Stati UE***

***Vige il principio del riconoscimento reciproco, ma non per i certificati provvisori.***

***1) Persone ed imprese qualificate secondo il Regolamento CE n. 842/2006:***

- *Invio di copia del certificato con traduzione giurata in italiano alla CCIAA.*
- *Automatica iscrizione nel Registro.*

***2) Persone qualificate secondo il Regolamento CE n. 307/2008:***

- *Invio di copia del certificato con traduzione giurata in italiano alla CCIAA.*
- *Automatica iscrizione nel Registro.*